

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Verbale della conferenza consultiva

Data:	Berna, 21 agosto 2008
Seduta del:	18 agosto 2008
Luogo:	Centro amministrativo DATEC, sala 1.00.083
Ora:	09.30 - 11.30
Argomento:	Conferenza consultiva relativa alla modifica dei seguenti testi legislativi: ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut), ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) e ordinanza de 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre (FABER)
Presiede:	Werner Jeger, USTRA
Verbale:	Chantal Disler, USTRA
Presenti:	- Jeger Werner, USTRA - Burch Irene, USTRA - Nager Benno, USTRA - Disler Chantal, USTRA - Britschgi Sven, asa - Anderwert Ernst R. asa - Kupferschmied Peter, Associazione Svizzera Maestri Conducenti ASMC - Solothurnmann Hugo, Driving Center Veltheim - Stäger Christian, ASTAG - Boiteux Sandrine, Service autos Vaud - Monti Dominique, SAN VD - Neff Franz, Neff-Pidoux - Koch Oskar, Suva - Langendorf Reiner, QAED - Rötheli Willy, TCS - Suter Adrian, TCS - Strebel Urs, UTP

Destinatari: Presenti

H481-0514

Ordine del giorno

- 1. Saluto iniziale
- 2. Presentazione e spiegazione del progetto di revisione (relatore: Werner Jeger, USTRA)
 - A. Carta di qualificazione del conducente
 - B. Disposizioni transitorie
 - C. Modalità d'esame
 - D. Corse interne durante la formazione professionale
- 3. Domande e pareri sul progetto
- 4. La carta di qualificazione del conducente nella pratica (relatore: Sven Britschgi, asa)
- 5. Domande e pareri sulla procedura

Ufficio federale delle strade USTRA Chantal Disler Indirizzo postale: 3003 Berna Sede: Mühlestrasse 2, 3063 Berna Tel. +41 31 323 42 88, Fax +41 31 323 23 03 chantal.disler@astra.admin.ch

Punto 1 all'ordine del giorno:

Werner Jeger, che presiede la seduta, dà il benvenuto ai presenti e illustra brevemente i motivi che hanno portato alla presidente revisione, quindi illustra il programma della giornata.

Punti 2 e 3 all'ordine del giorno:

A. Carta di qualificazione del conducente

Werner Jeger (USTRA) spiega che l'attuale regolamentazione prevede un'iscrizione temporanea del certificato di capacità (codice 95) nella licenza di condurre in formato carta di credito (LCC). In alternativa all'iscrizione nella LCC il progetto di revisione prevede l'emissione di una carta separata con i relativi dati, in quanto è emerso che non sempre la LCC presenta spazio sufficiente per questa iscrizione. Detta soluzione si rifà a quella adottata dall'Ue e comporta modifiche agli articoli 9 OAut, 24c lett. e OAC e 5a dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre.

<u>Urs Strebel (UTP)</u> chiede informazioni sulla configurazione concreta della carta supplementare, quindi domanda se l'emissione è prevista solo per i casi in cui la LCC non presenti spazio sufficiente per l'iscrizione.

Secondo Werner Jeger (USTRA) la carta separata per il momento è prevista per tutti i casi. La carta supplementare, come la licenza di condurre, viene emessa nel formato carta di credito. L'iscrizione del codice 95 nella LCC è prevista non appena sarà quest'ultima verrà rielaborata in modo adeguato allo scopo.

B. Disposizioni transitorie

Werner Jeger (USTRA) illustra i motivi delle modifiche proposte per chi è già titolare di una licenza delle categorie C/C1/D/D1. Attualmente la OAut prevede che, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti, il certificato di capacità sia prescritto anche per coloro che sottostanno al diritto previgente e sia comunque rilasciato su richiesta senza l'obbligo di superare un esame. Nel frattempo è emerso che alcuni Paesi dell'Ue richiedono il certificato di capacità per chi è già titolare di queste categorie solo a partire da settembre 2013 (D/D1) risp. settembre 2014 (C/C1). Il relativo controllo viene effettuato sulla base della data iscritta nella licenza di condurre. Nel progetto di revisione la Svizzera opta per questa soluzione con l'intenzione di mantenere il più possibile la normativa attuale. Tale approccio comporta modifiche agli articoli 27, 27a (nuovo) OAut. Il diritto transitorio effettivamente previsto per i titolari delle categorie di licenza C, C1, D e D1 viene illustrato in dettaglio.

<u>Christian Stäger (ASTAG)</u> ricorda che, secondo le informazioni finora rilasciate dall'ASTAG, non è necessaria né occorre comprovare la frequentazione di alcuna formazione periodica fino a settembre 2014. Adesso, tuttavia, tale termine viene anticipato di un anno per i titolari delle categorie D/D1, pertanto tali scadenze non decorrerebbero in modo sincronizzato per i titolari di entrambe le categorie.

Secondo Werner Jeger (USTRA) non è possibile evitare una decorrenza asincrona per chi è in possesso di più certificati di capacità conseguiti in tempi diversi. Pertanto non si tratta di un problema prettamente legato al diritto transitorio. Tuttavia quando viene comprovata per la prima volta la formazione periodica, i termini decorrono in modo sincronizzato. Il certificato di formazione periodica dunque non solo prolunga di cinque anni il certificato di capacità 'in scadenza', ma anche quello di ciascuna altra categoria che ne contempli uno, come del resto si evince dal testo dell'articolo 9 capoverso 2 OAut attualmente in vigore.

Chi è già titolare di una licenza di condurre della categoria D/D1 adesso è tenuto a comprovare per la prima volta di aver assolto la formazione periodica al più tardi a settembre 2013 e non più a settembre 2014. Si tratta di una disposizione che recepisce il diritto transitorio semplificato dell'Ue; di conseguenza è vero che l'ottenimento obbligatorio dei certificati di capacità viene anticipato di alcuni anni, tuttavia non per entrambi i certificati nello stesso momento. Poiché il certificato di capacità per la categoria D/D1 nella Ue è obbligatorio a partire da settembre 2013, anche in questo caso occorre allinearsi alla normativa Ue affinché gli autisti che viaggiano nei Paesi della Ue non abbiano alcun problema.

<u>Urs Strebel (UTP)</u> ricorda che questa soluzione è stata ritenuta, in generale, ragionevole sebbene il nuovo termine per alcuni interessati potrebbe rivelarsi un po' ristretto e dare luogo a confusione, visto che, finora, si è parlato in generale del 2014. Giudica inoltre positivamente anche la sincronizzazione una volta certificata la prima formazione periodica.

<u>Werner Jeger (USTRA)</u> ritorna sulla riduzione del termine e sottolinea che la soluzione proposta serve innanzitutto a evitare eventuali problemi durante i viaggi all'estero. Per la formazione periodica sono a disposizione 6 anni e mezzo in totale (calcolando dal 1° gennaio 2007). I presenti approvano la regolamentazione transitoria nella forma illustrata.

C. Modalità d'esame

<u>Werner Jeger (USTRA)</u> spiega che adesso, grazie alla modifica, viene introdotta la possibilità di un « esame combinato » che abbina la parte teorica, di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b OAut, alla parte generale dell'esame pratico. Di conseguenza viene modificato l'articolo 11 (nuovo capoverso 3) e introdotto un nuovo articolo (14^{bis} OAut).

<u>Peter Kupferschmied (ASMC)</u> chiede come mai all'articolo 11 capoverso 3 OAut la licenza per allievo conducente sia già sufficiente per l'ammissione all'esame combinato.

<u>Irene Burch (USTRA)</u> spiega che, dal punto di vista dell'USTRA, non è chiaro perché il superamento dell'esame pratico debba essere un requisito per assolvere la parte teorica.

Werner Jeger (USTRA) chiede al signor Kupferschmied se nell'attuale proposta intravede dei problemi di sicurezza.

<u>Peter Kupferschmied (ASMC)</u> non vede in prima battuta dei problemi di sicurezza, tuttavia non riesce a immaginare qualcuno che assolva prima tutte le altre parti della formazione e solo alla fine l'esame pratico di conducente.

Irene Burch (USTRA) aggiunge che si intende lasciare una soluzione il più possibile aperta.

Secondo <u>Werner Jeger (USTRA)</u> dalla pratica risulterà chiaro se sussiste l'esigenza che l'ammissione all'esame combinato debba essere possibile solo dopo il superamento dell'esame di conducente. In ogni caso non è riscontrabile alcun pericolo per la sicurezza.

<u>Christian Stäger (ASTAG)</u> desidera sapere quando viene registrato il codice 95 nei casi in cui l'esame di conducente non viene ancora superato o viene superato in un secondo momento.

Ernst R. Anderwert (asa) spiega che il certificato di capacità non può essere registrato finché non vi è alcuna licenza di condurre. Non appena si fa richiesta della licenza, è possibile iscrivere il codice 95 e precisamente con la validità originaria quinquennale. Il termine quinquennale per il certificato di capacità inizia pertanto a decorrere a partire dal suo ottenimento. Ne consegue che non è rilevante quando l'esame di conducente sia stato superato e neppure quando il codice 95 sia stato effettivamente registrato.

D. Corse interne durante la formazione professionale

<u>Werner Jeger (USTRA)</u> illustra i retroscena della nuova regolamentazione. Secondo l'attuale normativa, detti trasporti possono essere effettuati al massimo nell'arco di un anno. Un termine così breve può far sì che gli apprendisti conducenti, a dipendenza dell'età, non siano più autorizzati a eseguire queste corse a partire da una certa data. Per questa ragione il progetto di modifica prevede di applicare le deroghe all'intero periodo di formazione.

<u>Peter Kupferschmied (ASMC)</u> interpreta la formulazione ora proposta come se l'eccezione valesse solo per chi sta assolvengo un tirocino da conducente di autocarri. A suo parere invece essa dovrebbe essere applicata anche durante una formazione assolta parallelamente all'attività lavorativa.

<u>Werner Jeger (USTRA)</u> chiarisce che la proposta di modifica presentata oggi intende ampliare solo i termini temporali della deroga. Per contro non c'era l'intenzione di limitare la cerchia di persone a cui applicare l'eccezione. Pertanto l'eccezione continua a valere anche per coloro che stanno

frequentanto una formazione perallelamente all'attività lavorativa. Per chiarire tale concetto, l'aspetto linguistico del testo della revisionene verrà ancora rielaborato e precisato.

<u>Christian Stäger (ASTAG)</u> giunge alla conclusione che sarebbe comunque opportuno mantenere l'attuale termine di un anno per tutte le altre formazioni non riconosciute a livello federale. Egli propone pertanto di introdurre una distinzione in tal senso nella disposizione vigente ossia: si mantiene l'attuale regolamentazione senza alterarne la forma precisando che questa eccezione viene applicata all'intero periodo di formazione per le persone che stanno assolvendo un tirocinio professionale riconosciuto a livello federale.

<u>Werner Jeger (USTRA)</u> chiede se quindi l'eccezione è da intendersi come valida in generale per un anno e, nel caso di un apprendistato, per l'intera durata del contratto di tirocinio.

<u>Christian Stäger (ASTAG)</u> conferma e motiva la sua affermazione dicendo che la distinzione eviterebbe eventuali abusi.

<u>Urs Strebel (UTP)</u> ricorda che la disposizione è importante per le aziende del trasporto pubblico dal momento che il termine di un anno non dovrebbe presentare in generale alcun problema.

<u>Peter Kupferschmied (ASMC)</u> chiede informazioni sugli standard qualitativi applicati alla formazione non riconosciuta a livello federale al fine di evitare qualsiasi abuso.

<u>Werner Jeger (USTRA)</u> rimanda all'articolo 4 capoverso 2 OAut che in questo caso incarica il Cantone di stanza a rilasciare un'approvazione.

<u>Peter Kupferschmied (ASMC)</u> domanda che tipo di garanzia vi sia in tal senso per le formazioni accessorie.

Secondo <u>Ernst R. Anderwert (asa)</u> non sono ancora stati formulati esaustivamente i requisiti che deve soddisfare la formazione accessoria.

In base agli interventi, <u>Werner Jeger (USTRA)</u> giunge alla conclusione che la presente proposta di revisione deve essere adattata. Ciò detto, il termine di un anno, previsto dall'OAut in vigore, deve essere in linea di massima mantenuto e la prevista estensione all'intero periodo di formazione, sotto forma di un completamento, deve essere contemplata solo per la formazione professionale riconosciuta a livello federale.

Questa interpretazione non viene contestata.

Punti 4 e 5 all'ordine del giorno:

<u>Sven Britschgi (asa)</u> illustra in dettaglio le singole fasi del processo concernenti il rilascio di una carta di qualificazione del conducente, l'applicazione del diritto transitorio e le modalità d'esame.

<u>Christian Stäger (ASTAG)</u> chiede informazioni sulle scadenze concernenti la carta supplementare per la categoria D.

Secondo <u>Sven Britschgi (asa)</u> la produzione delle carte supplementari dovrebbe prendere avvio nel secondo trimestre del 2009.

<u>Ernst R. Anderwert (asa)</u> richiama l'attenzione sul fatto che non viene tenuto alcun file sui certificati nazionali, pertanto questi dati non vengono utilizzati. Inoltre i certificati nazionali devono essere esplicitamente richiesti in quanto sono necessari solo per i viaggi all'estero.

Werner Jeger (USTRA) aggiunge che i certificati nazionali sono solo un supporto per i conducenti in grado di comprovare presso un organo di controllo straniero che il conducente è autorizzato a guidare secondo il diritto svizzero e d'intesa con l'Ue. Dal momento che l'Ue fissa per la categoria D un altro giorno di riferimento rispetto alla Svizzera, le persone con un'iscrizione nella licenza di condurre dopo settembre 2008 non sono considerate per il diritto comunitario soggette al diritto previgente, pertanto dovrebbero essere in grado di esibire un certificato di capacità. Pertanto, in questo caso, il certificato nazionale è necessario all'estero affinché il conducente sia in grado di attestare la normativa differente per la Svizzera. Chi, dal 1° settembre 2008, supera l'esame di conducente della categoria D/D1, dovrebbe quindi ricevere automaticamente dagli uffici della circolazione stradale il certificato, fino al momento in cui non vengano emesse le carte

supplementari. Chi, prima di questo momento, possiede già una licenza di condurre delle categorie corrispondenti, deve richiedere personalmente un certificato.

<u>Ernst R. Anderwert (asa)</u> in generale rimanda ancora alla homepage <u>www.cambus.ch</u> che verrà aggiornata in base alla conferenza odierna e alle informazioni acquisite. I dati indipendenti dal decreto del Consiglio federale vengono pubblicati immediatamente.

<u>Werner Jeger (USTRA)</u> informa infine in merito alle scadenze successive del progetto di revisione. In generale i tempi sono molto ristretti e il decreto del Consiglio federale è previsto ancora prima della fine dell'anno. Rispetto al progetto di revisione così come è stato presentato nell'odierna conferenza, viene apportata come stabilito una modifica all'articolo 4 OAut secondo cui le eccezioni per i viaggi durante la formazione professionale devono essere regolate in modo differenziato in base a quanto discusso.

Allegato:

elenco dei destinatari del verbale della conferenza